appc pordenone

ordine
degli
architetti
pianificatori
paesaggisti e
conservatori
della provincia di
pordenone

piazzetta Ado Furlan, 2
33170 Pordenone
tel. +39.0434.26057
fax +39.0434.245018
architetti@pordenone.archiworld.it
oappc.pordenone@archiworldpec.it
www.architettipordenone.it
c.f. 80013840931

Pordenone, 16 agosto 2022

Spett.le
Comune di Cordenons
Piazza della Vittoria, 1
33080 – CORDENONS (PN)

alla cortese attenzione del
Responsabile del procedimento
Ing. Marco Zanet

PEC: comune.cordenons@legalmail.it

Prot. n. 2260/2022-2.3

Oggetto: Procedura aperta di importo superiore alla soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e di progettazione definitiva, da eseguire in modalità BIM, dell'"Intervento di demolizione e ricostruzione della scuola dell'infanzia "Rodari" di Via Avellaneda nel Comune di Cordenons (PN)".
Intervento finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del PNRR - Next Generation EU.
CIG 9335872D48 – CUP B75E22000130006
Osservazioni.

Con riferimento alla pratica in oggetto, con la presente si comunica che la procedura è stata esaminata da ONSAI 2020, l'Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria, costituito dal Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. in collaborazione con Cresme Europa Servizi.
Dall'analisi della documentazione disponibile, rapportata alla normativa di settore in vigore ed alla check-list adottata dall'Osservatorio, sono state rilevate le criticità riportate nell'allegato documento "Check list criticità".

Innanzitutto si sottolinea il fatto che la procedura di affidamento più adeguata per la definizione dell'intervento sarebbe stata il Concorso di Progettazione, in considerazione della rilevanza dell'opera prevista, che rientra a pieno titolo tra quelle indicate all'art. 23 comma 2 del Codice dei Contratti e al punto 5.1.4 delle Linee guida ANAC n. 3, il cui utilizzo è da considerarsi vincolante per i RUP.

Ciò premesso, si evidenzia che il calcolo dell'importo a base di gara, pur effettuato ai sensi del D.M.17.06.2016, deve considerare tutte le categorie di cui l'opera è composta e tutte le prestazioni professionali necessarie, al fine di consentire alla Stazione Appaltante la richiesta del possesso di requisiti idonei da parte dei partecipanti ed a questi la formulazione di un'offerta mirata, così come espressamente specificato anche dalle Linee guida ANAC n. 1, approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019.
È il caso della categoria IA.01, che non può essere considerata all'interno della IA.02, pur essendo questa di grado di complessità superiore, in quanto la sua omissione incide sull'entità dei requisiti richiesti agli operatori economici.

Oltre a ciò, si rileva che l'importo a base di gara non risulta corretto, in quanto carente di alcune prestazioni professionali, mentre altre sono valutate in misura eccessiva, anche per categorie non pertinenti, con il conseguente sbilanciamento dei requisiti previsti.

In ogni caso, si rammenta che le prestazioni mancanti non potranno essere aggiunte dopo l'affidamento o imposte all'aggiudicatario, così come espressamente indicato dalle citate Linee guida: *"Al fine di garantire il principio dell'equo compenso, fermo restando quanto indicato alla Parte VI, punto 1.10, al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara."*

Infine, si evidenzia l'applicazione solo parziale del principio di analogia tra le prestazioni eseguite nelle diverse categorie, di cui all'art. 8 del D.M. 17.06.2016, criterio la cui applicazione è espressamente raccomandata da ANAC nelle Linee guida n. 1 al fine di non limitare le possibilità di partecipazione alle procedure di affidamento.
A questo scopo, infatti, per quanto concerne le categorie impiantistiche, la stessa ANAC non esclude la possibilità ma raccomanda *"una valutazione specifica"*, diversamente da quanto riportato nel Disciplinare di gara, secondo cui *"il suddetto requisito non è dimostrabile con servizi relativi a lavori appartenenti a opere nella stessa categoria "Impianti" ma contrassegnati "ID. Opere" differenti, anche se di complessità maggiore"*.

Pertanto, nell'invitare il RUP in indirizzo a verificare i contenuti della procedura pubblicata, introducendo le modifiche necessarie al superamento degli aspetti negativi sopra evidenziati, l'Ordine scrivente manifesta la più ampia disponibilità per eventuali confronti sui temi richiamati nel documento allegato.

Nel sottolineare che le osservazioni sopra riportate sono dettate dallo spirito di collaborazione che sottende ai rapporti tra codesto Ordine professionale e le Pubbliche Amministrazioni, finalizzato a ottenere la migliore qualità possibile nella realizzazione di opere pubbliche, nell'interesse della collettività intera, si confida in un positivo accoglimento delle indicazioni fornite.

A disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti e in attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Pordenone
Il Presidente
Dott. Arch. Marina Giorgi